

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 204 DEL 13.06.2016

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI PORZIONI DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL POSIZIONAMENTO DI CONCENTRATORI PER LA RICETRASMISSIONE DATI DEI CONTATORI DEL GAS DEL GESTORE 2I RETE GAS A ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

L'anno duemilasedici il tredici del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE		X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE		X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA DI PORZIONI DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL POSIZIONAMENTO DI CONCENTRATORI PER LA RICETRASMISSIONE DATI DEI CONTATORI DEL GAS DEL GESTORE 2I RETE GAS A ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 24 agosto 2015 all'oggetto "*CONCESSIONE PRECARIA DI PORZIONI DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL POSIZIONAMENTO DI CONCENTRATORI PER LA RICETRASMISSIONE DATI DEI CONTATORI DEL GAS DEL GESTORE 2I RETE GAS A ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.*" è stato deliberato di concedere a ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, per conto del gestore 2I RETE GAS SPA, la concessione precaria di n. 18 siti per il posizionamento di un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20), utilizzati per consentire la ricetrasmisione al sistema centrale e lo scambio di informazioni relativo al consumo di gas rilevato dai contatori del gestore 2I RETE GAS posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato alla comunicazione di dati;
- in data 18/09/2015 il COMUNE DI BIELLA ha stipulato con la ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. la Concessione Precaria Repertorio 6559, per l'installazione nei sottotetti/lastrico solare/tetto dei concentratori unitamente alle loro antenne, utilizzati per consentire la ricetrasmisione al sistema centrale e lo scambio di informazioni relativo al consumo di gas rilevato dai contatori del gestore 2I RETE GAS;

Vista la richiesta di ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA che per conto del gestore 2I RETE GAS SPA, con e-mail in data 27 maggio u.s., ha richiesto la possibilità di integrare con n. 4 siti quanto già concesso al fine di completare la rete di ricetrasmisione dati relativi al consumo di gas rilevato dai contatori del gestore 2I RETE GAS, alle stesse condizioni di cui al contratto di concessione precaria Rep. N. 6559 in data 18/09/2015;

Considerato che a seguito di vari sopralluoghi sono risultati fattibili ed utili per il completamento della rete i seguenti siti:

<i>ID.</i>	<i>SITO</i>	<i>INDIRIZZO</i>
19	Scuola Elementare Collodi	Via Zara
20	Villa Schneider	Piazza Lamarmora
21	Palazzetto dello Sport	Via Pajetta 49
22	Centro Incontro Anziani	Via Rivetti 5/7

Visto il parere favorevole del Settore Lavori Pubblici in data 1/06/2016, a condizione che a lavori eseguiti venga prodotta, per ogni singolo impianto, la dichiarazione di conformità degli impianti eseguiti;

Considerato che si tratta di stabili del patrimonio indisponibile dell'Ente, può essere stipulata apposita concessione precaria;

Ritenuto di concedere a ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, che opera per conto del gestore 2I RETE GAS SPA, la concessione precaria, nei siti anzidetti, di una porzione di sottotetto/lastrico solare/tetto, per il posizionamento di un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20), contenente componentistica elettronica, unitamente alle sue antenne di ricetrasmisione posizionate esternamente su apposita o preesistente struttura di supporto;

Precisato che la concessione precaria anzidetta dovrà contenere le seguenti precisazioni:

- a) Le porzioni degli stabili anzidetti si concedono ad ERICSSON al solo scopo dell'installazione, uso e manutenzione dei concentratori per la trasmissione delle letture dei contatori del gas per la Società 2I RETE GAS.
- b) ERICSSON deve garantire che le suddette apparecchiature rientrano tra quelle definite di libero uso dall'art. 105 del D.lgs 259/2003 (per le quali non è richiesta l'autorizzazione generale) in quanto la frequenza di 169MHz utilizzata dal concentratore è tra quelle identificate dalla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 richiamata dall'art. 105 del D.Lgs 259/2003
- c) Il COMUNE consente espressamente a ERICSSON di allacciarsi all'utenza elettrica intestata ad esso. Le spese ed i lavori necessari per tale allaccio saranno a carico di ERICSSON.
- d) La concessione precaria che verrà stipulata con ERICSSON potrà essere ceduta da quest'ultima a 2I RETE GAS o a suo eventuale successore, il COMUNE dà il suo preventivo consenso alla predetta cessione non avendo nulla da eccepire al riguardo.
- e) La concessione decorre dal giorno della stipula del presente atto e si intende accordata fino al 17/09/2025, data di scadenza della concessione precaria Rep. N. 6559 in data 18/09/2015, non tacitamente rinnovabile. Essa non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, con preavviso di sei mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.
- f) Il Comune consente a ERICSSON di recedere anticipatamente, in tutto o in parte, dalla concessione in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, inviato al COMUNE con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.. In caso di risoluzione parziale, il canone sarà ridotto in proporzione al numero minore di concentratori disinstallati.
- g) Il canone di concessione precaria per l'utilizzo degli spazi occupati dall'installazione dei concentratori e per il loro consumo elettrico, a partire dall'anno 2016, è stabilito in € 400,00 annui per ogni concentratore installato. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge, verrà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone verrà richiesto dal COMUNE anticipatamente, e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone così definito non potrà essere suscettibile di variazione da parte del COMUNE anche durante la perdurare della concessione stessa.
- h) ERICSSON deve occuparsi della manutenzione ordinaria della porzione dei locali concessi in uso precario per la sola quota parte degli spazi occupati dall'installazione dei concentratori.

- i)* Il mancato utilizzo della porzione dei locali dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili al COMUNE, non conferisce ad ERICSSON alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
- j)* Alla scadenza del presente contratto, ERICSSON si impegna a riconsegnare l'area nelle medesime condizioni esistenti al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.
- k)* Gli eventuali danni arrecati all'area oggetto della presente concessione precaria, saranno addebitati ad ERICSSON esclusivamente per fatti imputabili alla stessa, ai suoi incaricati o a soggetti operanti nel suo interesse.
- l)* ERICSSON si impegna a mantenere indenne e manlevare il COMUNE da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
- m)* ERICSSON si impegna inoltre a farsi carico delle spese che il COMUNE stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale.
- n)* Il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale.
- o)* L'omesso pagamento del canone per un ritardo superiore a tre mesi implicherà diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, e decorso inutilmente tale termine la concessione s'intenderà automaticamente risolta di diritto
- p)* Il COMUNE riconosce che la Concessione ed il suo contenuto sono riservati e si impegna a non divulgarli a terzi, fatta salva la produzione in sede giudiziale qualora dovessero insorgere eventuali contestazioni in riferimento al Contratto stesso.

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere a ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA, per conto del gestore 2I RETE GAS SPA, la concessione precaria nei siti di cui alla premessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di una porzione di sottotetto/lastrico solare/tetto, per il posizionamento di un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20), contenente componentistica elettronica, unitamente alle sue antenne di ricetrasmisione posizionate esternamente su apposita o preesistente struttura di supporto;
2. di precisare che la concessione precaria anzidetta dovrà contenere le seguenti precisazioni:
 - a)* Le porzioni degli stabili anzidetti si concedono ad ERICSSON al solo scopo dell'installazione, uso e manutenzione dei concentratori per la trasmissione delle letture dei contatori del gas per la Società 2I RETE GAS.

- b) Ericsson deve garantire che le suddette apparecchiature rientrano tra quelle definite di libero uso dall'art. 105 del D.lgs 259/2003 (per le quali non è richiesta l'autorizzazione generale) in quanto la frequenza di 169MHz utilizzata dal concentratore è tra quelle identificate dalla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 richiamata dall'art. 105 del D.Lgs 259/2003
- c) Il COMUNE consente espressamente a Ericsson di allacciarsi all'utenza elettrica intestata ad esso. Le spese ed i lavori necessari per tale allaccio saranno a carico di Ericsson.
- d) La concessione precaria che verrà stipulata con Ericsson potrà essere ceduta da quest'ultima a 2I RETE GAS o a suo eventuale successore, il COMUNE dà il suo preventivo consenso alla predetta cessione non avendo nulla da eccepire al riguardo.
- e) La concessione decorre dal giorno della stipula del presente atto e si intende accordata fino al 17/09/2025, data di scadenza della concessione precaria Rep. N. 6559 in data 18/09/2015, non tacitamente rinnovabile. Essa non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo, con preavviso di sei mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.
- f) Il Comune consente a Ericsson di recedere anticipatamente, in tutto o in parte, dalla concessione in qualsiasi momento, con preavviso di sei mesi, inviato al COMUNE con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. In caso di risoluzione parziale, il canone sarà ridotto in proporzione al numero minore di concentratori disinstallati.
- g) Il canone di concessione precaria per l'utilizzo degli spazi occupati dall'installazione dei concentratori e per il loro consumo elettrico, a partire dall'anno 2016, è stabilito in € 400,00 annui per ogni concentratore installato. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge, verrà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone verrà richiesto dal COMUNE anticipatamente, e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone così definito non potrà essere suscettibile di variazione da parte del COMUNE anche durante il perdurare della concessione stessa.
- h) ERICSSON deve occuparsi della manutenzione ordinaria della porzione dei locali concessi in uso precario per la sola quota parte degli spazi occupati dalla installazione dei concentratori.
- i) Il mancato utilizzo della porzione dei locali dopo il rilascio della concessione, per cause non imputabili al COMUNE, non conferisce ad ERICSSON alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
- j) Alla scadenza del presente contratto, ERICSSON si impegna a riconsegnare l'area nelle medesime condizioni esistenti al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.
- k) Gli eventuali danni arrecati all'area oggetto della presente concessione precaria, saranno addebitati ad ERICSSON esclusivamente per fatti imputabili alla stessa, ai suoi incaricati o a soggetti operanti nel suo interesse.
- l) ERICSSON si impegna a mantenere indenne e manlevare il COMUNE da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
- m) ERICSSON si impegna inoltre a farsi carico delle spese che il COMUNE stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di

qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale.

- n)* Il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale.
 - o)* L'omesso pagamento del canone per un ritardo superiore a tre mesi implicherà diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, e decorso inutilmente tale termine la concessione s'intenderà automaticamente risolta di diritto
 - p)* Il COMUNE riconosce che la Concessione ed il suo contenuto sono riservati e si impegna a non divulgarli a terzi, fatta salva la produzione in sede giudiziale qualora dovessero insorgere eventuali contestazioni in riferimento al Contratto stesso.
3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la regolarizzazione del corrispettivo economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento per la consegna dei siti che potrà avvenire anche nelle more della stipula della Concessione Precaria.
-